

# LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI MINORI STRANIERI ACCOMPAGNATI

*L'ingresso, il soggiorno, i diritti, iscrizione nel pds dei genitori, pds al genitore ai sensi dell'art 31, compimento del quattordicesimo anno di età, il compimento della maggiore età, l'acquisto della cittadinanza italiana.*

**Padova, 18 gennaio 2013**

# I MINORI ACCOMPAGNATI nel t.u. Immigrazione

- **L'art. 28 T.U.**, recependo quanto già previsto dalla Convenzione dei diritti del fanciullo di NY del 1989 (PRINCIPIO DEL SUPERIORE INTERESSE DEL FANCIULLO (art. 3))
- **L'art. 29 T.U.** che regola l'ingresso regolare del minore in Italia al seguito dei propri genitori e/o affidatari o attraverso l'istituto del ricongiungimento familiare.
- **L'art. 30 T.U.** che prevede che al minore ricongiunto venga rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. La norma è complementare alla norma successiva di cui all'art. 31.

## L'art. 31 disciplina, poi, la condizione di soggiorno del minore straniero

- Il **figlio infraquattordicenne** dello straniero regolarmente soggiornante è iscritto sul pds o carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori con cui convive e segue la condizione giuridica più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Analogamente varrà per i minori affidati, adottati o sottoposti a tutela ex art. 29 T.U. o ex art. 4 l. 184/83.
- Al compimento dei 14 anni verrà rilasciato un **pds valido sino alla maggiore età** ovvero una carta di soggiorno (Trib. Palermo, 21.12.2007, DIC, 3-4, 2008; Trib. Torino, 9.07.2008, DIC, 3-4, 2008; circolare Min Int. 28.03.2008).

- **L'art. 30 completa** la previsione normativa dell'art. 31 prevedendo in generale che a favore del **figlio che entri in Italia a seguito di ricongiungimento (e evidentemente dopo i 14 anni)** , venga rilasciato un pds per motivi familiari la cui durata è legata a quella del titolo di soggiorno del genitore o affidatario che ha esercitato il diritto al ricongiungimento.

# MINORI CHE ENTRANO IN ITALIA

## IRREGOLARMENTE per ricongiungersi a genitori già presenti

- Per i minori infraquattordicenni non c'è dubbio che la norma così formulata possa estendersi anche a coloro che siano entrati irregolarmente (lo si deduce anche dalla previsione dell'art. 28 d.p.r. 394/99).
- Viceversa per i minori che facciano ingresso irregolarmente in Italia dopo il compimento dei 14 anni, stante l'impossibilità di espellerli, sembra che il rinvio normativo debba essere necessariamente all'art. 28 d.p.r. 394/99 per cui andrebbe rilasciato un pds per minore età. In realtà si è consolidata la prassi di rilasciare, anche in questi casi, direttamente un pds per motivi di famiglia e non quello per minore età (circ. ministero interno 13.11.2000)

# La conversione al compimento della maggiore età

- **Al minore entrato prima dei quattordici anni**, l'art. 32, comma 1, riconosce il diritto ad una conversione automatica del pds detenuto in uno per: STUDIO, ACCESSO AL LAVORO, LAVORO AUTONOMO o SUBORDINATO, ESIGENZE SANITARIE o DI CURA.
- **Al minore entrato in Italia dopo i quattordici anni**, titolare di pds per motivi familiari di durata pari a quella del genitore/affidatario la conversione è riconosciuta ai sensi dell'art. 30, comma 5, per LAVORO SUBORDINATO o AUTONOMO o PER STUDIO.

# I DIRITTI

- Diritto di accesso ai servizi assistenziali,
- Diritto di iscrizione alle liste di collocamento;
- Diritto di svolgere attività lavorativa autonoma o subordinata (art. 30, comma 2);
- Diritto di iscrizione al SSN con parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani e ciò sin dalla nascita anche nelle more dell'iscrizione;
- Diritto all'istruzione, all'accesso ai servizi educativi e alla partecipazione alla vita della comunità scolastica



**MINORI PRESENTI IN**  
**ITALIA CON GENITORI**  
**IRREGOLARI**



- **non operano i sistemi di protezione approntati per i minori non accompagnati.**

Infatti, non trovandosi in condizione di abbandono né privi di rappresentanti legali in quanto assistiti dai propri genitori, non sono assoggettabili, di solito, alla normativa sull'affidamento di cui alla l. 183/84 né a quella sulla tutela di cui al codice civile

- **non godono neppure appieno del diritto alla non espulsione** generalmente riconosciuto per i soggetti minori **dall'art. 19 T.U.** Invero, la norma prevede il divieto di espulsione nei confronti dei minori “*salvo il diritto del minore di seguire il genitore espulso*”.

- **Possono essere trattenuti con i propri genitori nei centri di identificazione ed espulsione**

**La cd. Direttiva rimpatri (Dir. CE 2008/115)** all'art. 17 stabilisce che le famiglie con minori ed i minori non accompagnati sono trattenuti SOLO in mancanza di altra soluzione, per un periodo adeguato il più breve possibile, godendo di una sistemazione separata che assicuri loro il rispetto della vita privata e attività di svago, gioco e ricreative consone nonché l'accesso all'istruzione.

- non avendo un permesso di soggiorno **non riescono nemmeno iscriversi al SSN**
- Incontrano difficoltà **per l'accesso e la fruizione dei percorsi scolastici ed educativi**

# L'ART. 31, COMMA 3 T.U. IMMIGRAZIONE.

*“Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.”*

# L'acquisto della cittadinanza italiana (l. 91/1992)

## □ art. 14

**I minori conviventi con il genitore che acquista la cittadinanza italiana**

## □ Art. 4

**I neomaggiorenni stranieri che:**

- Siano **nati** in Italia;
- Vi abbiano **risieduto legalmente** senza interruzione fino alla maggiore età;
- **Dichiarino** di volerla ottenere entro un anno dal compimento dei 18 anni.

# “Residenza legale”

(art.1 D.P.R. 572/93)

quando siano state soddisfatte sia le condizioni e gli adempimenti in materia di ingresso e soggiorno sia quelli in materia di iscrizione anagrafica , il che equivale a dire che dalla nascita alla maggiore età dovevano sussistere sia la **regolarità del soggiorno che l'iscrizione anagrafica.**

# **Circ. K69/89 del 18.02.1997**

- **coloro che avessero subito un'omissione o un ritardo della dichiarazione di soggiorno**, purchè:
  - la nascita avvenuta in Italia fosse stata regolarmente e tempestivamente denunciata allo stato civile anche ai fini anagrafici;
  - i genitori fossero legalmente residenti (iscrizione + soggiorno) per tutto il periodo in cui tale omissione o ritardo fosse perdurata;

# **Circ. K60.1 del 5.01.2007**

**qualora le interruzioni della residenza legale siano state brevi e giustificate da allontanamenti** dal territorio nazionale motivate, purchè il cittadino straniero abbia mantenuto in Italia la residenza legale e il centro delle proprie relazioni familiari e sociali

# Circ. K6412/07 del 7.11.2007

- **qualora vi sia documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza del minore sul territorio italiano in periodo antecedente la sua regolarizzazione anagrafica** purché l'iscrizione anagrafica sia comunque ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita denunciata presso un Comune italiano da un genitore legalmente residente
- **ovvero qualora vi siano brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno** ma si possa documentare la presenza in Italia



# **Corte Appello Napoli n. 1496/2012**

**bre vi interruzioni, vuoi della residenza anagrafica, vuoi del permesso di soggiorno, in presenza di prove che attestino che il minore era comunque presente in Italia**, non compromettono la possibilità di acquisto della cittadinanza